



761

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA

Causa 118
Rep 786

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. GIUSEPPE LA MATTINA

Presidente

Dott DANIELA VEGLIA

Giudice

Dott MARCELLO BRUNO

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 1038-06 R.G. promossa da:

██████████ I e ██████████ I selettivamente
domiciliate in Savona, presso lo studio degli avv.ti Alfio e Silvia Genta che li
rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente con l'avv. Roberto
Vassalle del foro di Mantova come da delega a margine dell'atto di citazione.

ATTRICI

Contro

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A , in persona del suo legale rapp.te pro -
tempore, elettivamente domiciliata in Pietra Ligure presso e nello studio dell' Avv.to

Rosavio Bellasio che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli
Avv.ti Christian Faggella Pellegrino e Vittorio Accarino del Foro di Milano come da
delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di
vendita

CONCLUSIONI

IL CASO.it

Il procuratore degli attori chiede e conclude: " Ogni avversa istanza, eccezione o
deduzione reietta:

nel merito:

Dichiarasi, in relazione a tutte le eccezioni ed osservazioni svolte in causa dalle
attrici, nulle, o annullate, ovvero risolte per fatto e colpa dell'istituto convenuto e del
suo funzionario responsabile, le operazioni di investimento nei titoli "Argentina 04
8.5% EUR" del 25.8.99 e "Cirio Fin 02 7,5% EU del 30.10.2000 di cui alle premesse
della citazione.

In ogni caso e per le stesse causali condannarsi la Banca Regionale Europea s.p.a, in
persona del suo legale rappresentante, alla restituzione delle somme investite e al
risarcimento del danno subito dalle attrici mediante pagamento della somma di €
322.116,63 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché
dell'ulteriore danno da mancata rendita, oltre a rivalutazione monetaria e interessi
legali dal sì delle singole operazioni e sui rispettivi importi al pagamento. Con il
favore di spese e competenze di causa.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude: "in via principale: respingere le domande formulate dalle attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle avverse pretese:
- rideterminare e quantificare, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalle attrici, il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa;
- Accertare, in ogni caso, il concorso di colpa delle attrici.

Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2006, [REDACTED] a e [REDACTED] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la Banca Regionale Europea spa chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse la nullità, o l'annullamento, o la risoluzione dei contratti di intermediazione mobiliare sottoscritti dalle attrici e dei relativi ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina acquistate il 25/8/1999 e delle obbligazioni Cirio acquistate il 30/10/2000, con conseguente condanna della banca alla restituzione e/o al risarcimento della somma di denaro complessivamente impiegata in tali investimenti, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e danno da mancata rendita.

Si costituiva la Banca Regionale Europea spa opponendosi alle avversarie domande e chiedendone il rigetto.

All'esito dello scambio di memorie tra le parti a norma del d. l.vo 5/2003, parte attrice notificava istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 8 d. l.vo 5/2003.

Il giudice relatore fissava l'udienza collegiale di discussione della causa per il giorno

11/7/2007 invitando le parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima di tale data.

All'udienza il Collegio, terminata la discussione orale, pronunciava immediatamente il dispositivo della sentenza e disponeva che la motivazione fosse depositata nel termine di trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Le attrici eccepiscono innanzitutto la nullità delle operazioni di investimento per cui è causa in quanto poste in essere in assenza del fondamentale contratto di negoziazione.

Al riguardo affermano che il modulo 24/4/1998 col quale esse hanno conferito il mandato di negoziazione è, in quanto privo di ogni manifestazione di volontà della banca e da loro sole sottoscritto, una mera dichiarazione unilaterale.

Osserva il Collegio che il documento prodotto dalle attrici sub 3 (e riprodotto dalla difesa della banca convenuta sub 9) attesta che tra le parti è stato raggiunto un accordo contrattuale per

l'esecuzione del "servizio di negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini, di mediazione di strumenti finanziari".

IL CASO.it

I moduli firmati dalle attrici non rappresentano cioè una semplice proposta di contratto, ma costituiscono invece una vera e propria accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla banca.

Infatti nel modulo predisposto dalla banca sotto forma di "lettera di accettazione" consegnata a mani di un funzionario della stessa banca (funzionario che ha comunque controfirmato i relativi moduli contrattuali, apponendovi il timbro della banca, per la convalida delle sottoscrizioni dei clienti: v. doc. 9 della convenuta), viene richiamata la proposta della banca: tale documento è indirizzato proprio "alla Banca Regionale Europea spa" e riporta la seguente frase: "Rif. Vs. lettera datata 24/4/1998".

Vi è stato quindi tra le parti lo scambio di una proposta e della relativa accettazione.

L'eccezione di nullità deve quindi essere respinta.

Indipendentemente da quanto sopra le attrici contestano poi la violazione dell'art. 28 comma 2

Reg. Consob 11522/98 e dell'art. 29 dello stesso regolamento.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 28 comma 2 Reg. Consob 11522/98, osserva il Collegio che la banca convenuta ha adempiuto all'onere informativo stabilito da tale norma.

Infatti essa ha rappresentato alle attrici per iscritto l'inadeguatezza dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Cirio ed ha illustrato loro la natura ed i rischi sia delle obbligazioni Argentina sia di quelle Cirio.

Relativamente alla violazione dell'art. 29 Reg. 11522/98 sostengono le attrici che le operazioni per cui è causa erano gravemente inadeguate per oggetto in relazione alla elevata rischiosità dei titoli e per dimensioni, ma nessuna avvertenza è stata data e nessuna autorizzazione richiesta in relazione all'acquisto delle obbligazioni argentine, mentre per l'acquisto delle obbligazioni Cirio la banca ha chiesto la sottoscrizione di un foglio separato nel quale, mediante barratura di alcune caselle, risulta l'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione in quanto comportante "un grado di rischio superiore alla vostra propensione", seguita dalla barratura

MB

di una casella corrispondente alla frase "abbiamo preso atto che a vostro avviso l'ordine non è adeguato alle indicazioni da noi fornitevi sulla nostra situazione finanziaria, sulla nostra esperienza in materia di investimenti, sulla nostra propensione al rischio, sui nostri obiettivi di investimento e tuttavia vi autorizziamo ad eseguirlo".

IL CASO.it

Sostengono le attrici che tali avvertenze non soddisfano l'obbligo di cui all'art. 29 Reg. 11522/98 mancando ogni avvertenza in relazione alla inadeguatezza dell'operazione per "dimensioni" atteso che nella stessa è stata investita la rilevante somma di euro 115.044,07 e in quanto dalle predette avvertenze non può evincersi se la banca abbia effettivamente spiegato alle attrici le concrete ragioni che rendevano l'operazione inadeguata.

Rileva questo Tribunale che l'art. 29 Reg. citato prevede che l'intermediario debba valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, desunta dalle dichiarazioni rese dallo stesso investitore e dalla specifica operatività del cliente.

Nel caso di specie il funzionario della B.R.E. ha tenuto presente che le attrici avevano un'esperienza di quindici anni nell'acquisto di obbligazioni, avevano dichiarato alla banca convenuta di volersi avvalere della sua intermediazione "per la negoziazione di contratti di swap domestico" (doc. 8), avevano investito oltre 900 milioni di lire in titoli obbligazionari.

In base al loro profilo la banca convenuta non avrebbe quindi potuto ritenere inadeguati gli investimenti effettuati il 25/8/99 (obbligazioni argentine, acquistate tra l'altro in un periodo in cui il default della Repubblica Argentina era ancora lontano ed il rendimento di tali titoli era assai remunerativo); invece la banca stessa formulò un giudizio di inadeguatezza quando ricevette l'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio, impartito successivamente.

Il funzionario in questo caso segnalò alle attrici l'inadeguatezza "per oggetto" (doc. 4) dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio, attesa la sproporzionata rischiosità del titolo così come conosciuta dall'intermediario in quel momento.

MS

Non sembra dunque che la banca convenuta abbia violato il disposto dell'art. 29 citato.

Osserva poi il Collegio che "con riguardo al tema della consapevolezza del consenso prestato da investitore che non abbia adeguata preparazione tecnica occorre comunque osservare che pur richiedendo la comprensione delle informazioni contenute nei contratti sottoscritti una preparazione culturale non del tutto elementare, onde evitare una adesione acritica da parte del contraente, tuttavia occorre sottolineare che tali operazioni sono effettuate con il convincimento di ricavare maggiori vantaggi rispetto a più banali impieghi del proprio denaro" (Trib. Savona, 16/6/2006, n. 437).

UB

Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda attorea.

Le spese di giudizio, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 16 d. lgs. 17/1/2003, n. 5,

rigetta

la domanda attorea;

condanna le attrici al pagamento, in favore della controparte, delle spese di giudizio che

liquida complessivamente d'ufficio in euro 8.000,00, di cui euro 3.500,00 per diritti ed euro 4.500,00 per onorari di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% spese generali;


determina in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Savona, 11/7/2007

IL CASO.it

Il Presidente

Dr. Giuseppe LA MATTINA



Il Giudice est.

Dr. Marcello BRUNO



Il Cancelliere
Maria CAMPAGNA



Depositato nella Cancelleria il 11.8.07 ai sensi art. 123 c.p.c.

Il Cancelliere
(Maria CAMPAGNA)



Registrato a Savona il 08/10/2007


al n° 1588 Mod. 9

pagato € 168/00 (euro cento sessantotto/00)

Art. n° 9 Mod. 9

Prodotto in data 10.07.2007

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI SAVONIA

Sezione I

Espresso

13/10/07

310

Il Cancelliere

B